


COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 7 Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni
Servizio Protezione Civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 01/10/2025

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. Ottemperanza Sentenza n° 38/2014 del 20/06/2014, R.G./A n° 9/2013 del Giudice di Pace di Modica, Comune di Scicli c/ "Giannone Rosalba".

IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE

Premesso che:

- con atto di citazione ritualmente notificato, dalla Sig.ra Giannone Rosalba R.G./A n. 9/2013, conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Modica, il Comune di Scicli per il pagamento, in favore di "Giannone Rosalba", dei danni biologici di € 4.616,91 per il sinistro accorso alla stessa l'11/10/2021, conseguente alla caduta davanti al cancello d'ingresso del mercato settimanale di C/da Zagarone a Scicli, a causa di un tubo non visibile, posto a margine del marciapiede, riportando frattura all'omero sinistro;
- in data 20/06/2014 è stata emessa dal Giudice di Pace di Modica Sentenza n° 38/2014. R.G./A n° 9/2013, definendo la controversia tra il Comune di Scicli e la Sig.ra Giannone Rosalba, condannando il Comune di Scicli al pagamento in favore di "Giannone Rosalba" della somma di € 4.616,91, oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo di € 473,90, e al pagamento delle spese legali, spese generali ed accessori di legge per € 2.607,70, per un importo complessivo aggiornato di € 7.699,51;
- le somme dovute alla Sig.ra Giannone Rosalba in virtù ed esecuzione della predetta sentenza non sono mai state pagate dall'Ente a causa delle note difficoltà finanziarie attraversate dal Comune di Scicli nell'ultimo decennio;
- con atto di precetto notificato il 17/02/2023 la creditrice ha intimato al Comune di Scicli il pagamento delle somme rivenienti dalla Sentenza n° 38/2014. R.G./A n° 9/2013, interrompendo i termini di prescrizione del credito;
- con comunicazione acquisita al prot. n. 33368/2025 del 22/09/2025, la Sig.ra Giannone Rosalba, per il tramite del suo legale, ha precisato il credito in complessivi € 7.264,14, dichiarando espressamente di rinunciare agli interessi maturati successivamente alla data di notifica del precetto del 17/02/2023;

Richiamata la relazione istruttoria del 22/09/2025, e che qui e da intendere, oltre che richiamata, integralmente riportata e trascritta;

Richiamata la dichiarazione e relazione per riconoscimento di debito fuori bilancio resa dal proponente al presente provvedimento, oltre che richiamata qui da intendersi integralmente riportata;

Accertato, giusta attestazione dello stesso resa in seno alla dichiarazione e relazione per riconoscimento di debito fuori bilancio, che il proponente al presente provvedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, 81/2023 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T., approvato con Delibera G.C. n. 112 del 16/07/2025 quale sezione del PIAO;

Dato Atto che il mancato pagamento delle somme espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

Dato Atto che è necessario riconoscere la spesa derivante dalla sentenza in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

Dato Atto che quest'ultima norma prevede le sentenze esecutive tra le ipotesi tassative in cui, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Considerato Che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23/02/2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta

interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti, Sezione Campania, con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Richiamato il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte";

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 108 del 20/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e la Delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027, e relativi allegati, e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2025;

Vista la Determina Sindacale n° 18 del 29/07/2025;

Dato Atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

Dato Atto che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

Ritenuto indifferibile ed urgente ottemperare alla Sentenza n° 38/2014. R.G./A n° 9/2013 del 20/06/2014 emessa dal Giudice di Pace di Modica, con il pagamento della somma dovuta in esecuzione della stessa;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il principio di contabilità;

Visto il principio contabile n.2 e precisamente i punti da 90 a 108;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del Settore VII e Settore III Finanze, ex art. 1, lett. i) L.R. N.48/91 e art. 53 L. 142/90;

PER QUANTO SOPRA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE

DELIBERAZIONE:

- 1) **Di riconoscere**, nel procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il debito fuori bilancio di complessive € 7.264,14 in favore di "Giannone Rosalba" in ottemperanza alla Sentenza n° 38/2014 del 20/06/2014 R.G./A n° 9/2013 emessa dal Giudice di Pace di Modica;
- 2) **Dare atto** che l'importo di cui al punto 1 ammonta ad € 7.264,14 e trova copertura finanziaria alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, cap. 0010 del bilancio di previsione 2025/2027, approvato con Delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024;
- 3) **Dare atto** che il provvedimento di impegno spesa e conseguente di liquidazione, per l'importo di cui al punto 1, trattandosi di mera attività gestionale è rimessa alla competenza degli incaricati di posizione organizzativa, nel rispetto delle rispettive competenze ordinamentali;
- 4) **Dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 19/09/2025 dal Responsabile del Procedimento all'interno della relazione istruttoria, in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, 81/2023 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 112 del 16/07/2025 quale sezione del PIAO;
- 5) **Di dichiarare** la presente per le motivazioni in premessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva;
- 6) **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa;
- 7) **Di incaricare** il servizio finanziario di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289, oltre che al Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assessore proponente

Geom. Vincenzo Giannone